



STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Legge 11 agosto 1991, n. 266

PROMETEO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Organizzazione di volontariato denominata: PROMETEO ODV, la quale assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale alla Via Salita Santa Maria Maggiore n. 23 – CAP 86100 Campobasso e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.



ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione PROMETEO esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

Servizi alla persona e alla famiglia:

- Collaborazione con enti pubblici e/o privati del Terzo Settore, nella realizzazione di servizi socio-assistenziali previsti dalla L. 328/00;
- Interventi, attraverso azioni di sostegno, nell'assistenza agli anziani, ai malati in ospedale, immigrati, ai carcerati ed ex-carcerati e alle loro famiglie;
- sostegno a diversamente abili, tossicodipendenti, malati e minori, per il loro inserimento sociale, lavorativo e familiare;
- promozione di servizi/progetti a favore di minori e giovani;
- supporto a donne in difficoltà o vittime di abuso attraverso la collaborazione con centri preposti;
- collaborazione con enti preposti nella gestione di progetti di servizio civile *ex legge 64/01* e legge delega 106/2016;
- supporto alle iniziative finalizzate alla lotta contro le varie forme di povertà;
- supporto alle attività prestate da sportelli ascolto, servizi psicologici, servizi di educativa territoriale e servizi scolastici.

L'ambiente e la cultura:

- prestare il proprio sostegno e la propria collaborazione nella difesa dell'ambiente contro l'inquinamento, nella valorizzazione dei beni culturali e nell'erogazione servizi socioculturali;
- collaborare nel riordino delle aree pubbliche;
- collaborare nella gestione e apertura di monumenti, di nuovi parchi e luoghi di aggregazione sociale;
- prestare sostegno in attività e servizi di protezione civile e di immediato soccorso in caso di calamità;
- collaborare nella difesa e nel recupero del patrimonio archeologico, di folclore e tradizioni locali;
- supportare gli enti e le associazioni in difesa degli animali.

Il volontariato culturale è un crogiuolo di idee che cercano di esprimersi e di realizzarsi attraverso le attività più varie, con iniziative attente a coinvolgere fasce solitamente escluse da tali possibilità. Accanto quindi alla tutela e alla valorizzazione dei cosiddetti "beni culturali", intende collaborare nell'organizzazione di manifestazioni diverse in ambito artistico: concerti, cinema, mostre, spettacoli, con l'utilizzazione di molteplici linguaggi, dal fumetto alla fotografia; con l'ideale dell'educazione permanente, promuovere iniziative nel campo della scuola popolare e corsi di ogni arte e scienza per ogni età; anima biblioteche e centri culturali, promuove gite e soggiorni in luoghi d'interesse, suscita dibattiti e incontri.

L'educazione alla mondialità:

- intende sostenere progetti in paesi in via di sviluppo concordati con le realtà locali, offrendo risorse umane e materiali, per favorire forme di autogoverno locale, oppure fornire aiuti di emergenza e di

prima necessità, forme di sostegno e di solidarietà agli abitanti di altri paesi immigrati in Italia, appoggio a profughi e nomadi;

- aiutare i paesi dove sono in corso guerre con l'obiettivo di sviluppare una cultura di pace e dei diritti umani;
- diffondere l'adozione a distanza di bambini o ragazzi di paesi in via di sviluppo o in guerra, che consiste in un impegno economico per alcuni anni nei confronti di giovani con famiglia che non è in grado di mantenerli per renderli domani degli adulti indipendenti capaci di aiutare se stessi e il loro paese.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione prosegue i proprio fini sia direttamente che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie, utili ed opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione)

Sono aderenti dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il numero dei soci è illimitato e hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

- **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente dell'Associazione.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Le attività svolte dai soci sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

Recesso – Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Esclusione – Sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:



- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate agli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale: la decadenza avviene trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo la facoltà di replica al socio stesso ricorrendo all'Assemblea dei Soci.

I soci receduti ad esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventualmente nominato al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
- il Collegio dei Revisori legali dei Conti (eventualmente nominato al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 1 (una) delega per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività di associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria deve:

- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante avviso comunicazione scritta, contenete l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.



ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati

I componenti del Consiglio restano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ. che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta via posta o via e-mail o affissa nella sede dell'associazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo semplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. presentare all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso oppure il bilancio consuntivo;
- c. compilare i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e. stabilire la quota associativa annuale sottoponendola alla ratifica dell'Assemblea dei soci;
- f. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione;
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i. conferire procure generali e speciali;
- j. assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k. proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto pertanto il Presidente deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 17

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti. Con le stesse modalità sono eletti n. 2 (due) Vice-Presidenti.

La prima nomina del Presidente e dei due Vice sono indicati nell'atto costitutivo.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare egli vigila sulla struttura e sui servizi dell'associazione, determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità ed individuazione delle opportunità ed esigenze dell'associazione e degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente e/o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci dell'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età.

Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Revisori dei Conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.



ART. 20

(Risorse economiche – Fondo Comune)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fra i soci, durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 23

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 24

(Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 26

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Presidente dell'Associazione.

La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità dell'associato, la legittimazione dell'associato richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità.

Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altro enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

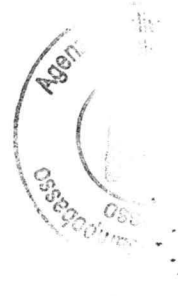
ART. 30

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31

(Assicurazione dell'Associazione)



L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (assemblea straordinaria), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 33

(Clausola arbitrale)

Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purché riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desideri sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatarî a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione della decisione arbitrale.

ART. 34

(Disposizioni finali)



Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.